

QUESITO n. 4

È pervenuto a questo Ente Aggiudicatole il quesito testualmente riportato:

“La scrivente Impresa ... formula il seguente quesito:

Premessa: al cap. II.3.1. del Disciplinare di gara, nelle tabelle del paragrafo a) (Valore tecnico – estetico.....), ove si specificano i sub-elementi per l’attribuzione dei punteggi alle proposte migliorative, si legge ripetutamente la proposizione “le proposte migliorative potranno riguardare.....”.

Ciò premesso, si pone il seguente quesito: si chiede di indicare se il senso, della proposizione, ed in particolare della parola “potranno” è quello di precisare che le proposte migliorative potranno riguardare esclusivamente gli argomenti di volta in volta elencati, o se invece il Committente ritiene possibile ed ammissibile che il concorrente possa anche avanzare qualche ulteriore proposta migliorativa, ovviamente attinente al tema, anche se non espressamente menzionata dal Committente.”

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

“In relazione al quesito formulato nella Vostra nota indicata in oggetto si fa rilevare che il paragrafo II.3.1) del disciplinare di gara richiede che *“l’offerta tecnica deve essere redatta con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (valore tecnico-estetico-organizzativo) di cui al bando di gara ed essere corredata dagli elaborati specifici relativi a ciascun sub-elemento di valutazione così come indicati di seguito”*, e che inoltre la medesima offerta tecnica *“dovrà essere formulata tenendo conto dei criteri di valutazione indicati in bando e dei sub criteri e relativi sub punteggi riportati nel disciplinare stesso.”*

I concorrenti, pertanto, possono presentare proposte migliorative sulla base delle indicazioni contenute nel disciplinare.”